

Prot. 98058/19

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO AD ATS VAL PADANA DELLA STRUTTURA "CANILE SANITARIO" SITA A CREMONA IN VIA VECCHIO CASELLO N. 1. (PERIODO 1° DICEMBRE 2019 – 30 NOVEMBRE 2029).



TRA:

la Dott.ssa Mara Pesaro, Direttore del Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente, residente per la carica in Piazza del Comune n. 8, in rappresentanza del Comune di Cremona, codice fiscale 00297960197, di seguito denominato parte comodante;

e

il Dott. Salvatore Mannino, Direttore Generale e legale rappresentante dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana, con sede legale in Mantova, Via dei Toscani, 1, codice fiscale 02481970206, di seguito denominato parte comodataria

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. La parte comodante concede in comodato gratuito alla parte comodataria, che accetta, il canile sanitario sito nell'immobile di proprietà comunale, di cui alla planimetria che viene separatamente sottoscritta dalle parti. Si specifica che l'immobile prefabbricato, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Cremona, è stato registrato al sistema informativo dell'anagrafe al n. CA04040883 e che la proprietà immobiliare è così descritta e individuata: superficie

complessiva di mq. 2643 ca., ubicato in Via Vecchio Casello n. 1 a Cremona, censito in Catasto al foglio 32 - mapp. 192 sub. 503.

L'immobile concesso è destinato ad uso: sede del canile sanitario.

Ogni diversa destinazione è vietata, pena la risoluzione del contratto

2. La concessione in comodato avrà **decorrenza 1° dicembre 2019 e scadenza 30 novembre 2029**. La durata della concessione stabilita in 10 anni potrà essere rivedibile sulla base di eventuali e successive modifiche normative. Alla scadenza la parte comodataria è obbligata a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente o imprevisto bisogno alla parte comodante, questa può esigere la restituzione immediata, previo rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 1809 c.c.).

3. La parte comodataria dichiara che l'immobile è adatto all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato salvo il normale uso.

4. Le eventuali migliorie ed addizioni che la parte comodataria apportasse all'immobile resteranno a vantaggio della proprietà e della parte comodante.

5. E' fatto espresso divieto alla parte comodataria di subconcedere in uso in tutto od in parte la cosa affidata in comodato; di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell'immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del medesimo ex art. 1453 C.C.

6. Sono a carico della parte comodataria le riparazioni di ordinaria

manutenzione di cui agli articoli 1576 e 1609 C.C. ed espressamente, fra esse, quelle relative agli impianti di acqua, luce, gas e sanitari, alle serrature e alle chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento.

Sono a carico della parte comodante le opere di straordinaria manutenzione dell'immobile concesso in comodato.

7. Le spese per oneri accessori ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 392/78 e ogni altro onere inerente l'immobile concesso sono a carico della parte comodataria (tassa asporto rifiuti, acque fognarie, servizio di pulizia, fornitura acqua, energia elettrica e riscaldamento, spurgo pozzi neri e latrine, ecc.).

8. E' vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto della parte comodante fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà ad integrale carico della parte comodataria e che gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni, ove richiesto dalla parte comodataria, verranno rimosse al termine del comodato, sempre a cura e spese della parte comodataria. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di comodato ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito.

9. La parte comodante si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, l'immobile per motivata ragione. In caso di messa in vendita dell'immobile, la parte comodataria si impegna e obbliga a consentire la visita dell'immobile una volta la settimana in orario da stabilire.

10. La parte comodataria è costituita custode della cosa concessa in comodato e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente la parte comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori dell'immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi.

A tal fine le parti prendono atto che sull'immobile la parte comodante ha stipulato apposita polizza globale fabbricato a copertura di danni derivanti da incendio, esplosione, scoppio, rischi accessori.

La parte comodataria si impegna a stipulare la polizza RCT.

11. La parte comodataria si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.

11. Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto ed ogni comunicazione deve essere trasmessa a mezzo PEC.

12. L'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di registro - se di obbligo - sono a carico della parte comodante. In ogni caso di recesso anticipato della parte comodataria, l'imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico. La parte comodataria consente sin da ora che la registrazione del contratto venga eseguita a cura della parte comodante. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del codice civile.

13. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i

propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione in uso – ai sensi della normativa europea.

Letto, approvato e sottoscritto.

La parte comodante Settore Sviluppo e Ambiente Area Omegense e Ambiente
Dirigente Dott.ssa Mara Pesara

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Mannino

La parte comodataria _____


- 6 DIC 2019

Cremona, _____



REGISTRATO A CREMONA IL 23 DIC. 2019 AL N° 2382 SERIE 3
VERSATI € 900,00 (Quattrocento)

IDENTIFICATIVO TELEMATICO TRZ 19100 2382 0005



Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio provinciale di
CREMONA

Scheda n.1 Scala 1:200

Dichiarazione protocollata n. del
 Planimetria di s.i.u. in Comune di Cremona
 Via Vecchio Cavalletto

cat. 1

Identificativi Catastali:
 Sezione: 12
 Particella: 192
 Subalterno: 503

Completata da:
 Cassaniga Federico
 Iscritto all'Albo:
 Geometri
 Prov. Cremona
 N. 1508

CORPO B

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Salvatore *Mammì*



RAG. MAPPALE 191

TANGENZIALE - VIA ERIDANO

CORTILE

AREA VERDE


CORTILE

RAG. MAPPALE 503

Settore Sviluppo L. 10/90 Area *Protezione Ambientale*
 Dirigente *Prof.ssa Mara Pesaro*



PLANIMETRIA 1 DI 2
 PIANO TERRA
 CORPO A



RAG. MAPPALE 191

TETTOIA
 RAG. MAPPALE 191

RAG. MAPPALE 191



MARCA DA BOLLO
€1,00
UNO/00

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

agenzia
Entrate

01002449 00003A03 WSKFA002
00294088 30/01/2019 09:33:54
4578-00010 CF7DB086034743EF
IDENTIFICATIVO : 01171401713309

0 1 17 140 71 330 9

